



PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 6, DEL D. LGS n. 50/2016, TRAMITE RDO SUL SISTEMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO del **“SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI CONTABILITÀ, REVISIONE DEI CONTI ED ADEMPIMENTI FISCALI/TRIBUTARI”**, APERTA AGLI OPERATORI ECONOMICI ABILITATI ALLA CATEGORIA: *“SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE – METAPRODOTTO: SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO FISCALE E TRIBUTARIO”*- SEDE D'AFFARI DELL'IMPRESA: LAZIO.

CAPITOLATO D'ONERI

CIG 7798880F5B

Art . 1 Oggetto dell'affidamento

Il presente capitolato contiene le specifiche relative all'affidamento del “**SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI CONTABILITÀ, REVISIONE DEI CONTI ED ADEMPIMENTI FISCALI/TRIBUTARI**”, per le esigenze di **DiSCo – Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza**.

L'esecuzione del presente servizio si articola mediante lo svolgimento di:

1. ATTIVITA' A CANONE

Sono quelle prestazioni programmate dal presente Capitolato ed eseguibili con una determinata periodicità e frequenza compensate con un corrispettivo economico determinato in base al prezzo offerto a corpo dall'appaltatore in sede di gara nell'offerta economica.

DESCRIZIONE:

- controllo periodico della contabilità commerciale ordinaria e contabilità IVA dei n. 3 presidi territoriali (Roma Città metropolitana, Lazio settentrionale, Lazio meridionale);
- redazioni di pareri contabili, fiscali e tributari rilevanti per l'Ente;
- redazione dei bilanci commerciali dei presidi territoriali, nonché di quello complessivo di **DiSCo**;
- redazione ed invio telematico all'Amministrazione Finanziaria della dichiarazione modello 770 semplificato (relativo alle ritenute operate negli anni precedenti), previo riscontro con le certificazioni sui compensi corrisposti a professionisti ed altri lavoratori autonomi precedentemente redatte dall'Ufficio Fiscale dell'Ente;
- redazione ed invio telematico della dichiarazione modello UNICO Enti non commerciali;
- modello IRAP;
- comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche, previo controllo delle registrazioni contabili e dei dati da trasmettere;
- comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute (Spesometro);
- modello di dichiarazione IVA;
- esecuzione delle attività e tenuta dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate relativamente alle pratiche di rimborso IVA;
- comunicazione tempestiva sulle novità normative, tributarie e fiscali inerenti i servizi gestiti dall'Ente;
- predisposizione di uno scadenziario relativo alle materie oggetto del presente affidamento;
- elaborazioni di pareri, sia in forma scritta che orale, relativamente alle materie oggetto del presente avviso;

- ogni altra prestazione complementare, accessoria, prodromica, connessa e/o afferente all'oggetto dell'appalto.

L'affidataria, per l'espletamento delle suddette attività si impegna a garantire almeno n. 2 (due) giornate di presenza settimanale di un proprio incaricato presso gli uffici di **DiSCo**, unitamente alle ulteriori e correnti modalità di reperibilità a distanza, anche giornaliera.

2 ATTIVITA' EXTRA CANONE

Sono quelle prestazioni non rientranti nelle attività remunerate a "canone" e pertanto non programmabili erogate su richiesta o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento. Pertanto, l'attivazione delle suddette prestazioni extra canone avverrà sempre su impulso dell'Amministrazione, mediante richiesta di specifici "Preventivi di spesa" che, una volta ritenuti congrui in riferimento ai correnti costi di mercato per prestazioni similari, determineranno l'emissione di "Ordinativi di Intervento/Spesa", debitamente autorizzati dal Direttore dell'esecuzione del contratto/RUP previa verifica della effettiva sussistenza della relativa copertura finanziaria all'interno del "plafond" allo scopo costituito.

I suddetti " Ordinativi di Intervento/ Spesa " costituiranno, pertanto, il costo delle attività extra – canone.

L'Amministrazione sarà vincolata ad eseguire le attività extra-canone con l'Appaltatore fino all'esaurimento degli importo (plafond) indicato nella successiva tabella 1.

DESCRIZIONE:

- attività di gestione per eventuali contenzioso tributario con l'Amministrazione finanziaria (ricorsi in commissione tributaria, richieste di revisione in autotutela, ecc.), almeno di primo grado;

- procedure di rilascio dei "visti di conformità e delle dichiarazioni di asseverazione" del credito IVA annuale;

N.B: per l'espletamento delle prestazioni extra – canone è richiesta la presenza un professionista abilitato alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile con esperienza almeno triennale nel settore di attività oggetto di gara.

L'affidataria, per l'espletamento delle suddette attività si impegna a garantire almeno n. 2 (due) giornate di presenza settimanale del professionista abilitato presso gli uffici di **DiSCo**, unitamente alle ulteriori e correnti modalità di reperibilità a distanza, anche giornaliera.

Il presente Servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2- Durata e importo presunto dell'affidamento

Il valore complessivo dell'appalto viene stimato in **€ 75.000,00** IVA e CNDC esclusi per un periodo di tre anni , sulla scorta di quanto di seguito evidenziato.

Tab. 1 - Oggetto dell'appalto

ELENCO ATTIVITA'	IMPORTO (annuo)	IMPORTO APPALTO (triennio)
1. Attività a canone	€ 20.000,00 (IVA e CNDC 4% esclusi)	€ 60.000,00 (IVA e) e CNDC 4% esclusi)
2. Attività extra canone	€ 5.000,00 (IVA 22% e CNDC 4% esclusi)	€ 15.000,00 (IVA 22% e CNDC 4% esclusi)
TOTALE ATTIVITA' (Attività a canone + Attività extra canone)	€ 25.000,00	€ 75.000,00

Il valore sul quale verrà espresso il ribasso di offerta ai fini dell'aggiudicazione **afferisce esclusivamente alle prestazioni "a canone"**, in quanto le attività extra-canone, sono quelle non programmabili ed erogate su richiesta dell'Ente e/o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento.

Il valore della percentuale di ribasso per le prestazioni a canone dovrà essere indicato dal concorrente nell'apposito All. 3 del Disciplinare

La durata dell'appalto, pari a n.3 (tre) anni avrà decorrenza dalla data del perfezionamento del contratto nelle modalità previste dal MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Alla durata contrattuale sarà vincolato l'utilizzo di un *plafond* destinato alle attività *extra canone* che potrà essere consumato solo esclusivamente in detto periodo.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza in quanto i rischi di natura interferenziale sono pari a 0.

Il prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e comprensivo di ogni e qualsiasi spesa aggiuntiva, IVA e eventuali oneri CNDC esclusi.

Pertanto, risulta sottinteso che l'aggiudicatario è adeguatamente edotto sugli elementi da considerare per formulare l'offerta più conveniente per l'aggiudicazione dell'appalto, considerato che il concorrente formula l'offerta in base a calcoli di propria convenienza e con rinuncia, sin da ora, ad ogni pretesa o rivalsa economica aggiuntiva rispetto al prezzo contrattualmente stabilito al momento dell'affidamento.

DETERMINAZIONE DEL COSTO DELL'ATTIVITA' "EXTRA-CANONE"

Le attività *extra-canone*, quali attività non programmabili, erogate su richiesta dell'Amministrazione o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare

evento, saranno remunerate sulla scorta dei costi riportati su ciascun “*Ordinativo di Intervento/Spesa*” emesso ed autorizzato dall’Ente.

La necessità di attività *extra canone* potrà essere anche essere segnalata/proposta dall’Appaltatore.

Resta inteso che tali proposte/segnalazioni non risulteranno in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione, la quale potrà anche non dare seguito alle stesse, considerato che le attività *extra canone* vengono gestite esclusivamente mediante richieste di *Preventivi di spesa* e conseguenti *Ordini di Intervento/spesa* con le modalità sotto esplicitate e, dunque, sempre su richiesta ed autorizzazione di spesa da parte dell’Amministrazione(Direttore dell’esecuzione del Contratto individuato/nominato).

Iter autorizzativo attività extra-canone/Preventivi di spesa/Ordini di intervento.

Per l’attivazione delle prestazioni extra-canone l’Amministrazione invia all’Appaltatore (per il tramite del Responsabile dei servizi o suoi assistenti) una richiesta di “*preventivo di spesa*” descrittivo delle esigenze prestazionali rilevate, a seguito dell’acquisizione del quale procederà alla verifica di congruità sugli importi comunicati, facendo riferimento ai costi correnti di mercato per prestazioni similari.

L’esito positivo della suddetta verifica di congruità determinerà la conseguente emissione di un “*Ordinativo di Intervento/Spesa*”, debitamente autorizzato dal Direttore dell’esecuzione del contratto/RUP, previa verifica della effettiva sussistenza della relativa copertura finanziaria all’interno del “plafond” allo scopo costituito. In tal caso, l’Amministrazione (Direttore esecuzione del contratto) approva tale operazione mediante proprio provvedimento/nota e dopo aver emesso l’apposito “Ordine di Intervento” da inviare all’Appaltatore. Tale documento costituisce, pertanto, il costo dell’attività.

L’Amministrazione sarà vincolata ad eseguire le attività *extra-canone* con l’Appaltatore fino all’esaurimento degli importo (plafond) indicato nella suddetta tabella 1.

È compito del Direttore dell’esecuzione del Contratto valutare la necessità di attivare un intervento *extra-canone*, alla luce di diverse variabili (opportunità/necessità/urgenze riscontrabili al verificarsi di un particolare evento, etc.) e decidere se dare o meno corso, e con quale priorità, a detto intervento, previa adozione degli adempimenti formali prodromici alla sottoscrizione del conseguente “*ordinativo di Intervento/ spesa*”.

Una volta terminata l’attività, deve essere effettuata la consuntivazione sia tecnica che economica della prestazione stessa mediante una Scheda consuntivo attività, redatta dall’Appaltatore e trasmessa al Direttore dell’esecuzione del contratto.

E’ onere dell’Appaltatore evidenziare il numero e l’importo cumulativo periodico delle attività *extra-canone* approvate, erogate e consuntivate secondo il processo operativo precedentemente descritto, anche al fine di avvisare l’Amministrazione del raggiunto limite di copertura finanziaria per le prestazioni *extra-canone*.

Art. 3 Oneri ed obblighi a carico dell'affidatario

Oltre alle prestazioni di cui all'art. 1 del presente Capitolato l'affidatario si impegna inoltre a conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- a non divulgare con nessun mezzo notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli;
- a svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto degli obiettivi concordati;
- durante il rapporto e dopo la cessazione dello stesso, non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, l'operatore economico affidatario si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione.

Art. 4 Referenti delle Parti Contrattuali

Nell'ambito del rapporto contrattuale, si evidenziano di seguito alcune figure/funzioni chiave per l'Appaltatore:

- **il Responsabile dell'Appalto** il cui nominativo e numero telefonico dovrà essere comunicato a **DiSCo** per iscritto successivamente all'aggiudicazione. Il Responsabile dell'appalto avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato tutto quanto richiesto nel presente appalto. Il Responsabile dell'appalto dell'operatore aggiudicatario dovrà fare riferimento per ogni aspetto inerente lo svolgimento del servizio al Responsabile del servizio nominato da **DiSCo**.

Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.

Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività:

1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Capitolato d'Oneri;
2. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
3. supervisione del processo di fatturazione dei Servizi;
4. supervisione, raccolta ed esecuzione delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell'Amministrazione.

per l'Amministrazione:

- **Il Responsabile Unico del Procedimento**¹: svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i) oltre a quelle previste dal presente Capitolato.

¹ [1] Si vedano le linee guida n. 3 del 26/10/2016: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni" aggiornate dall'ANAC con Determinazione n. 1007 dell'11/10/2017, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016.

Il comma 4 dell'art. 31 del Codice dei contratti individua i compiti fondamentali del RUP nelle varie fasi del procedimento di affidamento. Rispetto a tale previsione, si ritiene che il RUP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa prevista dal Codice dei contratti e dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, eseguirà i seguenti compiti (elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva):

- coordinare ovvero cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
- svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- accerta le cause impreviste e imprevedibili o l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
- autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
- compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
- provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- trasmette, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:
 - a. copia degli atti di gara;
 - b. copia del contratto;
 - c. documenti contabili;
 - d. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
 - e. certificati delle eventuali prove effettuate;
- conferma l'attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell'esecuzione;
- verifica della tempestività della domanda, della regolarità della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dei concorrenti.

- **il Direttore dell'esecuzione del Contratto²** (in caso di mancata nomina tale figura è coincidente con il RUP), anche avvalendosi di assistenti nominati dall'Amministrazione, cui sono affidati per iscritto una o più attività di competenza del direttore dell'esecuzione del Contratto, svolge attività

² Si veda il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», pubblicato in GU Serie Generale n. 111 del 15-05-2018 ed in vigore dal 30 maggio 2018.

di controllo e di verifica.

Le attività di controllo del Direttore dell'esecuzione devono essere, quindi, strettamente correlate a quanto definito e disciplinato nei documenti contrattuali, che debbono richiamare le prestazioni indicate dall'esecutore nella propria offerta.

In particolare, l'attività di controllo è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie.

In generale, le attività di controllo devono essere indirizzate a valutare, ad esempio, i seguenti profili:

- la qualità del servizio/prestazione (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto c/o nel capitolato);
- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto della normativa ambientale;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore.

Art . 5 - Modalità di pagamento ed obblighi dell'Amministrazione

Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del servizio è pari a quanto dallo stesso indicato in sede di offerta economica presentata con procedura RDO sul MEPA e, comunque, pari a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Società appaltante.

L'Amministrazione appaltante si obbliga, al pagamento delle somme spettanti alla società appaltatrice entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa mensilmente. Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg., in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 192 del 2012.

L'affidatario dovrà emettere:

- fatture mensili per *attività a canone* di importo pari al corrispettivo relativo al mese precedente, accettato ed approvato dall'Amministrazione, ridotte ciascuna dello 0,50%, a titolo di *ritenute a garanzia* operate dall'Amministrazione (disposizione introdotta dall'art. 30, co.5-bis del D. Lgs 56-2017);
- fattura di liquidazione finale (al termine del contratto) per *svincolo ritenute a garanzia* per un importo complessivo pari al totale delle *ritenute a garanzia* operate in sede di liquidazione delle pregresse fatture mensili (*quanto sopra a seguito di verifica di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva - art. 30, co.5-bis- D. Lgs 56-2017*);

- fatture mensili per *attività extra –canone* di importo pari al corrispettivo relativo al mese precedente accettato ed approvato dall'Amministrazione, ridotte ciascuna dello 0,50%, a titolo di *ritenute a garanzia* operate dall'Amministrazione (disposizione introdotta dall'art. 30, co.5-bis del D. Lgs 56-2017);
- fattura di liquidazione finale (al termine del contratto) per *svincolo ritenute a garanzia* per un importo complessivo pari al totale delle *ritenute a garanzia* operate in sede di liquidazione delle pregresse fatture mensili per attività extra-canone (*quanto sopra a seguito di verifica di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva* - art. 30, co.5-bis- D. Lgs 56-2017).

Le suddette fatture, accompagnate da tutta la documentazione aggiuntiva necessaria e prevista dal presente Capitolato e/o a richiesta dell'Amministrazione, dovranno riportare la dicitura "SERVIZIO DI CONTABILITA', REVISIONE DEI CONTI E SERVIZIO FISCALE/TRIBURARIO" ed evidenziare:

- a) gli estremi dell'affidamento;
- b) l'indicazione dell'importo di ciascuna delle prestazioni mensili al lordo della ritenuta di garanzia (disposizione introdotta dall'art. 30, co.5-bis del D. Lgs 56-2017);
- c) l'importo della prestazione al netto della suddetta ritenuta di garanzia (decurtato dello 0,50% - art. 30, co.5-bis del D. Lgs 56-2017);
- d) il n. del CIG ;
- e) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (che sarà successivamente comunicato da **DiSCo**).

L'Affidatario dovrà emettere le proprie fatture intestate a **DiSCo** - Via Cesare de Lollis, 24/15-00185 Roma. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di adeguarsi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.

La fatturazione dovrà necessariamente essere emessa in forma elettronica, considerato che l'Amministrazione non può più accettare fatture in forma cartacea.

L'aggiudicataria, dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante).

Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art. 28 del presente Capitolato.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione del servizio; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 6 - Penalità

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che il *Servizio di Consulenza in materia di contabilità, revisione dei conti ed adempimenti fiscali/tributari*, venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato.

Per l'inosservanza e/o il ritardato adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con

i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Art. 7 - Interruzione/sospensione del servizio

L'affidatario non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'affidatario, per un periodo superiore a 3 gg., costituisce inadempienza contrattuale e determinerà la conseguente risoluzione del contratto.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 e 108 del Codice dei contratti pubblici l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- l'affidatario si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- la concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente ed i correlati importi di introiti che riconosciuti in favore dell'affidatario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico

dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario ha diritto soltanto agli introiti derivanti dalle prestazioni regolarmente eseguite, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 3 penali;
- sospensione, per un periodo superiore a 3 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente affidamento e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante dell'affidatario per reati che incidono sulla moralità professionale;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal Ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;
- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di Laziodisu (scaricabile dal sito di Laziodisu).

- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte dell'affidatario e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

Art. 9 - Cauzione Definitiva

L'aggiudicatario a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.

L'Operatore a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta

della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.

Art. 10 - Tutela della privacy

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Art. 11 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio sarà competente il Foro di Roma.

Art. 12 - Clausola compromissoria

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

Art. 13 –Facoltà di recesso

L'Amministrazione, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti dei presupposti generali o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, in relazione anche alla particolarità dell'affidamento, si riserva la facoltà, di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'affidatario via PEC, senza che lo stesso possa sollevare eccezioni ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo, in tal caso gli introiti in favore del concessionario risulteranno limitati alle prestazioni effettivamente eseguite entro tale data. In tal caso il concessionario non potrà pretendere alcun onere economico relativo al contratto salvo le prestazioni già eseguite.

Art. 14 - Clausola di salvaguardia

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, l'appaltatore si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con l'Amministrazione al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso e dell'immagine dell'Amministrazione.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, al Regolamento di attuazione del Codice, a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Firma per accettazione

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: ARTICOLO 6 (Penalità); ARTICOLO 8 (Risoluzione del contratto); ARTICOLO 11 (Foro competente), ARTICOLO 12 (Clausola compromissoria), ARTICOLO 13 (Facoltà di recesso); ARTICOLO 14 (Clausola di salvaguardia).

Firma per accettazione
